

STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“GRUPPO ORGANIZZATORE DEL FESTIN ED SAN MARTIN APS”

ART.1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche ed integrazioni, una associazione di promozione sociale (di seguito, anche “Associazione” o “APS”) avente la seguente denominazione: **“Gruppo Organizzatore del Festin ed San Martin Associazione di Promozione Sociale”**, in forma abbreviata **“Gruppo Organizzatore del Festin ed San Martin APS”**.
2. L’Associazione assume nella propria denominazione l’acronimo “APS” e, a seguito dell’iscrizione nella relativa Sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dovrà indicare in ogni segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico la dicitura “associazione di promozione sociale” ovvero l’acronimo “APS” con l’indicazione dell’iscrizione al RUNTS.
3. L’Associazione ha sede legale in Cuneo (CN), Frazione Tetti Pesio, Via Tetti Pesio 49.
Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere sedi operative, delegazioni e recapiti, anche in altri Comuni, senza necessità di modifica statutaria, dandone mera comunicazione all’Assemblea.
4. La durata dell’Associazione è illimitata.

ART.2 – Natura, assenza di scopo di lucro e disciplina applicabile

1. L’Associazione è apartitica, apolitica e priva di fini di lucro, diretti o indiretti; ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale è vietata, salvo quanto consentito dalla legge.
2. L’Associazione è un ente del Terzo settore, senza scopo di lucro, disciplinato dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. n.117/2017), dal codice civile e dalle altre norme speciali di settore, nonché dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni.
3. L’Associazione si qualifica come Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi degli artt.35 e seguenti del D. Lgs. n.117/2017 e richiede l’iscrizione nella corrispondente Sezione del RUNTS.

ART.3 – Finalità e attività di interesse generale

1. L’Associazione riunisce persone che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio della Frazione Tetti Pesio nel Comune di Cuneo e contribuire al miglioramento della qualità della vita dei residenti.
2. L’Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale o esclusiva, di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall’art.5 del D. Lgs. n.117/2017, ed in particolare:
 - lett. d):** educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lett. e):** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - lett. f):** interventi e servizi sociali a favore della popolazione residente, volti a migliorare la qualità della vita, a promuovere l’inclusione sociale, la partecipazione comunitaria e la solidarietà;
 - lett. i):** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della partecipazione sociale;
 - lett. t):** promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
3. In particolare, l’Associazione intende:

- svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti interventi di miglioramento estetico e funzionale della zona;
 - promuovere tutte le iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;
 - promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati:
 - feste popolari, in particolare il “Festin ed San Martin” e altre iniziative tradizionali;
 - spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive non professionistiche, fiere ed eventi enogastronomici ed iniziative analoghe;
 - iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, educazione civica e partecipazione comunitaria;
 - sviluppare ospitalità, accoglienza e educazione turistica ed ambientale, favorendo la conoscenza del territorio;
 - promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a beneficio della popolazione locale;
 - aprire e gestire circoli e spazi ricreativi per i soci, funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.
4. Le attività dell'Associazione sono svolte in modo prevalente a favore:
- dei soci;
 - dei residenti nella frazione Tetti Pesio e nel Comune di Cuneo;
 - dei turisti e dei frequentatori della località;
 - della collettività locale, senza discriminazioni.

ART.4 – Attività diverse e attività di raccolta fondi

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. n.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché:
- siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - siano individuate dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. L'Associazione può, inoltre, svolgere attività di raccolta fondi, anche organizzando eventi, iniziative e campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dei criteri di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. n.117/2017.

ART.5 – Soci: categorie, ammissione, diritti e doveri

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche e, nei limiti previsti dall'art.35 del D. Lgs. n.117/2017, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità associative.
2. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
- Soci Ordinari: residenti nella Frazione Tetti Pesio o nel Comune di Cuneo che partecipano stabilmente alla vita associativa;
 - Soci Simpatizzanti: soggetti non residenti (es. ex residenti, amici, sostenitori) che desiderano supportare e partecipare alle attività associative;
 - Soci Onorari: persone fisiche o enti cui l'Assemblea attribuisce tale qualifica per particolari benemeritenze verso l'Associazione o verso la comunità locale.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. L'adesione all'Associazione ha carattere tendenzialmente permanente, fermo restando il diritto di recesso.
4. Ammissione dei soci:
- chi intende aderire all'Associazione presenta domanda scritta (anche in forma elettronica, ove deliberato) al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità associative e di accettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti;
 - il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro un termine ragionevole (es.60 giorni) e ne dà comunicazione all'interessato;
 - in caso di rigetto della domanda, il Consiglio deve motivare per iscritto il diniego; l'aspirante socio può proporre ricorso all'Assemblea, che delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

5. Diritti dei soci:
 - partecipare alla vita associativa e alle attività promosse;
 - esercitare l'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni, nel rispetto delle norme statutarie;
 - esprimere un voto in Assemblea, a prescindere dalla categoria di appartenenza;
 - visionare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - ottenere le informazioni sulle attività e sui programmi dell'Associazione.
6. Doveri dei soci:
 - osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;
 - contribuire alla realizzazione delle finalità associative con la propria partecipazione, anche volontaria;
 - versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - mantenere un comportamento leale, corretto e conforme ai principi di solidarietà e collaborazione.

ART.6 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:
 - recesso: il socio può in ogni momento recedere dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto dalla fine dell'esercizio sociale in corso, se comunicato almeno tre mesi prima, salvo diversa prassi più favorevole al socio;
 - decadenza: per mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito, previa diffida;
 - esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo per:
 - gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti o delle delibere degli organi sociali;
 - comportamento contrario ai principi e alle finalità dell'Associazione, o tale da arrecare danno morale o materiale all'ente.
2. Il socio escluso deve essere informato mediante comunicazione scritta, con indicazione della motivazione. Egli può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; l'Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile.
3. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ad alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione.

ART.7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Segretario (ove eletto come carica distinta);
5. l'Organo di controllo (eventuale/obbligatorio nei casi previsti dal CTS);
6. il Revisore legale o società di revisione (nei casi obbligatori di legge o se nominato facoltativamente).

ART.8 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni, adottate nel rispetto della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea e di votare:
 - tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa, se prevista;
 - ogni socio ha diritto ad un solo voto, a prescindere dalla quota versata o dalla categoria di appartenenza.
3. È ammessa la rappresentanza per delega, nel limite massimo di due deleghe per ciascun socio presente, tramite delega scritta.
4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
5. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria, tra l'altro:

- l'approvazione del bilancio di esercizio (rendiconto economico-finanziario) e del bilancio sociale, se obbligatorio;
 - la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - la determinazione dell'eventuale quota associativa annuale;
 - l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
 - le linee generali del programma di attività;
 - ogni altra materia non espressamente riservata alla competenza dell'Assemblea straordinaria o di altri organi.
6. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
- le modifiche dello Statuto;
 - la trasformazione, fusione, scissione;
 - lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
 - le deliberazioni di richiesta di iscrizione al RUNTS in qualità di APS, nonché la perdita volontaria di tale qualifica, se del caso.
7. L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso scritto (anche in forma elettronica o con affissione in bacheca nei locali associativi) almeno 8 giorni prima della data fissata, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora di prima e seconda convocazione.
8. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio precedente.
9. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si considera validamente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza (anche per delega) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, salvo diverse maggioranze previste dal presente Statuto.
10. Le modifiche statutarie sono approvate con le maggioranze previste dal D. Lgs. n.117/2017 e dal presente Statuto (cfr. art.17).
11. Delle riunioni assembleari deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, conservato nel libro verbali e messo a disposizione dei soci presso la sede sociale.

ART9. – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.
2. L'Assemblea elegge tra i soci un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a cinque (5) e non superiore a ventuno (21), secondo quanto deliberato dall'Assemblea stessa.
3. I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo:
 - elegge al proprio interno il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri;
 - è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
 - è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.
5. In particolare, il Consiglio:
 - predispose i bilanci (preventivo e consuntivo) e, se necessario, il bilancio sociale;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - delibera sull'ammissione, decadenza ed esclusione dei soci, salvo ricorso assembleare;
 - delibera l'attivazione delle attività diverse ex art.6 CTS e delle attività di raccolta fondi;
 - provvede alla gestione del patrimonio e delle risorse economiche;

- può nominare commissioni o gruppi di lavoro per specifiche attività;
- predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea.

6. I Consiglieri che risultino assenti, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

7. In caso di vacanza di uno o più Consiglieri, il Consiglio procede alla sostituzione attingendo, ove esistente, alla graduatoria dei non eletti nella precedente assemblea. In mancanza, può cooptare nuovi membri, i quali restano in carica fino alla successiva Assemblea, che potrà confermarli o sostituirli.

8. Se vengono a mancare contemporaneamente più della metà dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente deve convocare entro due mesi l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

ART.10 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, nella prima riunione successiva all'elezione del Consiglio, a scrutinio segreto o con altra modalità unanime.

2. Il Presidente:

- è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- sovrintende alle attività associative, coordinando l'operato degli altri organi;
- è responsabile della conservazione della documentazione contabile, unitamente al Segretario/Tesoriere.

3. Il Presidente dura in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

4. In caso di impedimento definitivo, dimissioni o decesso, il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del Presidente e provvede alla nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione utile.

Fino a tale nomina, le funzioni possono essere esercitate dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

ART.11 – Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Segretario e un Tesoriere, anche unificando le due funzioni nella stessa persona.

2. Il Segretario:

- assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- redige e sottoscrive i verbali delle riunioni degli organi collegiali, curandone la conservazione;
- cura la tenuta dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla vita associativa;
- sovrintende al normale funzionamento della sede e degli uffici dell'Associazione.

3. Il Tesoriere:

- cura la gestione contabile e finanziaria dell'Associazione;
- predispone, d'intesa con il Consiglio e il Presidente, gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo;
- provvede alla corretta tenuta dei registri contabili e alla conservazione delle pezze giustificative.

ART.12 – Organo di controllo e Revisore legale

1. Quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art.30 del D. Lgs. n.117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. L'Organo di controllo esercita le funzioni previste dalla legge, in particolare:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- esercita, se ne ricorrono i presupposti, anche la revisione legale dei conti, qualora sia nominato tra i soggetti iscritti nel relativo registro.

3. Nei casi previsti dall'art.31 del D. Lgs. n.117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nel relativo Registro, cui affida la revisione legale dei conti.

ART.13 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - beni mobili e immobili che divengano di proprietà dell'Associazione;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità destinati ad incrementare il patrimonio.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - quote e contributi dei soci;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati a specifici progetti;
 - erogazioni liberali, donazioni, lasciti e altre liberalità;
 - entrate derivanti da attività di interesse generale e da eventuali attività diverse consentite;
 - proventi derivanti da iniziative di raccolta fondi, eventi, manifestazioni, fiere, sagre e attività similari;
 - ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e con la normativa vigente per gli ETS.
3. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di scioglimento, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altri ETS nei limiti di legge.
4. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere integralmente destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.14 – Prestazioni dei soci, volontari e rapporti di lavoro

1. L'Associazione si avvale in via prevalente delle attività prestate in forma personale, volontaria, libera e gratuita dai propri soci volontari, secondo quanto previsto dagli artt.17 e seguenti del D. Lgs. n.117/2017.
2. L'attività del volontario:
 - è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - non può essere retribuita in alcun modo; al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione iscrive i volontari nel registro dei volontari e stipula, ove obbligatorio, apposita copertura assicurativa.
4. L'Associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altre forme di collaborazione, anche ricorrendo a propri soci, nel rispetto dei limiti quantitativi e delle condizioni previste dal Codice del Terzo settore.

Tali rapporti di lavoro e collaborazione devono essere finalizzati allo svolgimento delle attività di interesse generale o al funzionamento dell'ente.
5. Gli incarichi a professionisti esterni possono essere conferiti alle condizioni di mercato, dietro regolare documentazione fiscale.

ART.15 – Esercizio sociale, bilancio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro i termini di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa), redatto nel rispetto dei criteri di cui agli artt.13 e 14 del D. Lgs. n.117/2017, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.
4. Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redige e deposita il bilancio sociale.
5. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo e, ove presenti, alle relazioni dell'Organo di controllo e del Revisore, è messo a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione.

ART.16 – Libri sociali

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:
 - libro dei soci;

- libro dei verbali dell'Assemblea;
 - libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
 - eventualmente, libro dei verbali dell'Organo di controllo e del Revisore, se nominati.
2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, che devono in ogni caso garantire il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

ART.17 – Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria.
2. Salvo maggioranze più elevate previste dalla legge per specifici casi, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
 - in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi.
3. Le modifiche statutarie eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione o del mantenimento nel RUNTS dovranno essere sottoposte all'Assemblea con le maggioranze previste dal Codice del Terzo settore.

ART.18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i quattro quinti (4/5) dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione, salvo diverse maggioranze inderogabili di legge.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
3. Il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà obbligatoriamente devoluto:
 - ad altri enti del Terzo settore, preferibilmente operanti nel medesimo ambito territoriale e di attività;
 - oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea e previo parere dell'Ufficio del RUNTS competente, ai sensi dell'art9. del D. Lgs. n.117/2017.
4. I beni eventualmente acquisiti con il concorso finanziario specifico di enti pubblici saranno devoluti secondo quanto previsto dalle relative convenzioni o disposizioni di legge, tenendo conto del radicamento nella frazione Tetti Pesio e nel Comune di Cuneo.

ART.19 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. n.117/2017, del Codice civile e delle altre norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e di associazioni di promozione sociale.